

ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Roma, 24 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

COMUNICATO

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Visto il D.L. del 23 febbraio 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute;

Viste le Ordinanze urgenti emesse dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio italiano;

Considerate le numerose richieste di chiarimenti giunte all'AGIDAE circa i comportamenti amministrativi da tenersi in ordine alla chiusura/sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, e delle altre attività previste nel Decreto Legge e nelle Ordinanze Regionali,

Si precisa quanto segue:

A) CCNL AGIDAE SCUOLA

L'art. 47 n. 7 stabilisce espressamente che:

"Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta dell'ente gestore, il personale docente, ATA ed educativo <u>non è tenuto a recuperare</u> le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all'intera retribuzione".

B) CCNL AGIDAE UNIVERSITÀ

L'art. 63 così recita:

"1. Qualora la sospensione del servizio prestato dall'Istituzione sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell'Ente gestore, il personale <u>non è tenuto al recupero</u> delle ore e/o dei giorni di lavoro non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione".

Trattandosi di un provvedimento vincolante dell'Autorità Pubblica, la sospensione dell'attività non è imputabile alla volontà dei lavoratori, ai quali, per disposizione pattizia (contrattuale) non può essere richiesto il recupero del tempo non lavorato. Di fatto, è come se, per questo evento straordinario, i lavoratori dei settori scuola e università godessero di ulteriori giorni di permessi retribuiti.

N.B.: Il personale impegnato in mansioni di servizio anche per altre attività dell'Istituto (es. portineria, cucina, pulizie, ecc., per la comunità religiosa) è tenuto comunque a prestare servizio, salvo che sia impossibile o vietato raggiungere la sede di lavoro.

C) CCNL AGIDAE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE

Il CCNL nulla ha disposto sul punto. Di conseguenza, ci si deve attenere alle disposizioni generali dell'ordinamento, così sintetizzabili:

- tutti i lavoratori sono tenuti a prestare regolarmente il proprio lavoro;
- in caso di proibizione a raggiungere la sede di lavoro a causa di esigenze di carattere pubblico, l'assenza sarà ritenuta giustificata anche se non retribuita e potrà eventualmente essere compensata con giorni di ferie e di permessi.

P. Francesco Ciccimarra Presidente Agidae

). franco Coes mony